

S T A T U T O

ART. 1

E' costituito il CIRCOLO SCACCHISTICO ROVERETANO in forma di Associazione non riconosciuta, di seguito ed ai fini del presente atto denominato C.S.R.

ART. 2

Il C.S.R. non ha fine di lucro e gli eventuali utili saranno reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

L'attività sociale è estranea ad ogni influenza di religione, politica e di razza.

Il C.S.R. ha lo scopo di promuovere l'apprendimento, lo sviluppo dell'attività scacchistica con finalità ricreative, culturali e di agonismo sportivo.

ART. 3

Il C.S.R., può aderire su deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ad Associazioni Locali, Nazionali Comunitarie ed Internazionali aventi lo stesso scopo del C.S.R.

In caso di affiliazione, la totalità dei Soci del C.S.R. e gli Organi Direttivi, sono tenuti ad accettare ed attuare i Regolamenti Organici e Federali ed adempiere agli obblighi economici secondo le norme e deliberazioni di dette Associazioni.

ART. 4 (SOCI)

Possono essere iscritti al C.S.R. cittadini italiani e stranieri senza discriminazioni sociali, politiche, razziali, di religione e di età.

Non è incompatibile l'appartenenza al C.S.R. di Soci già iscritti ad altre Associazioni con le stesse finalità del C.S.R., comunque, costoro non possono partecipare ad incontri agonistici fra il C.S.R. ed altre Associazioni delle quali sono Soci.

I Soci maggiori d'età, hanno il potere e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5

L'iscrizione avverrà senza formalità, a mezzo richiesta verbale e deve essere ratificata dal Presidente.

In caso che l'iscrizione riguardi un minorenne, dovrà essere sottoscritta specifica autorizzazione dall'esercente la patria potestà.

ART. 6

Si ottiene la qualifica di Socio per un periodo determinato dai regolamenti interni del C.S.R., dopo il versamento delle quote previste negli stessi regolamenti, rispettando le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Direttivi.

Le quote ed il periodo di adesione al C.S.R. saranno fissate e modificate esclusivamente dall'Assemblea dei Soci.

La quota associativa non è trasferibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

La qualifica di Socio dà il diritto di partecipare alla vita sociale del C.S.R.

ART. 7

La cessazione del diritto di Socio, avviene per decadenza del periodo di iscrizione, per dimissioni, per morosità o per espulsione deliberata dall'Assemblea dei Soci con voto della metà più uno dei voti presenti, compresi quelli per delega.

ART. 8 (ORGANI DEL C.S.R.)

Sono organi del C.S.R., con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile:

1. LE ASSEMBLEE DEI SOCI ORDINARIE E STRAORDINARIE
2. IL PRESIDENTE
3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito, salvo il rimborso per spese sostenute deliberato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 9 (ASSEMBLEE)

L'Assemblea è costituita da Soci in regola con i versamenti della quota sociale.

Nell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, sono ammesse deleghe scritte nella misura di una per ogni Socio con diritto di voto.

L'atto di convocazione delle Assemblee spetta al Presidente mediante affissione all'albo del C.S.R. presso la sede o con avviso ai Soci a mezzo lettera almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

S T A T U T O

ART. 10

Le Assemblee Ordinaria e Straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza anche per delega della metà più uno dei Soci.

Le Assemblee sono altresì validamente costituite in seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella di prima convocazione con qualsiasi numero di presenti.

Le votazioni, quindi le deliberazioni delle Assemblee si tengono a voto palese e sono valide se prese con la metà più uno dei voti presenti, compresi quelli rappresentati per delega.

Non si tiene conto delle deleghe previste nel presente articolo ai commi 1 e 3, se nell'Ordine del Giorno è inserita la decisione di cui all'articolo 17 comma 2.

La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del C.S.R. o in mancanza al Socio più anziano.

Il Presidente eletto dell'Assemblea, dovrà costituire l'Ufficio di Presidenza chiamando un Socio a svolgere funzione di Segretario per la redazione del Verbale di Assemblea.

ART. 11

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro un anno dalla data dell'ultima convocazione, per l'approvazione in particolare del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Il rendiconto annuale deve evidenziare l'attività istituzionale, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione del C.S.R.

ART. 12

La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere scritta e corredata dall'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata per esigenze societarie:

1. dal Presidente;
2. dal Consiglio Direttivo con voto della metà più uno dei membri;
3. dai Soci con richiesta scritta da almeno la metà più uno degli stessi.

ART. 13

Eventuali modifiche dello Statuto Sociale spetta solamente all'Assemblea Straordinaria riunita in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti, compresi quelli per delega.

ART. 14 (PRESIDENZA)

La Presidenza del C.S.R. sarà assunta dal Socio, che abbia ottenuto dall'Assemblea dei Soci convocata in prima convocazione, la metà più uno dei voti dei partecipanti, compresi quelli delegati.

Il Presidente rimane in carica per un periodo di tempo determinato dall'Assemblea dei Soci, senza limiti di rinnovo nell'incarico.

In caso di rinuncia o dimissioni, si procederà come disposto al comma 1 del presente articolo, nel periodo vacante la Presidenza sarà assunta dal Socio più anziano.

Il Presidente è il legale rappresentante del C.S.R.

Il Presidente è il responsabile della tenuta dei registri contabili, dei verbali di Assemblea, della tenuta e conservazione del patrimonio sociale, della redazione della relazione annua sull'attività sociale, dei bilanci preventivi, consuntivi e dei regolamenti per lo svolgimento dell'attività sociale. Il Presidente ratifica l'ammissione a Socio, propone all'Assemblea l'esclusione dei Soci, Presiede il Consiglio Direttivo e curerà gli affari di ordinaria amministrazione ad esclusione dei compiti di straordinaria amministrazione attribuiti espressamente dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci.

ART. 15 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo sarà formato dal Presidente e da un numero di Soci, fissato dall'Assemblea dei Soci, con un minimo obbligatorio di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente di cui all'articolo 14 comma 1, rimane in carica con la stessa scadenza del Presidente e senza limiti di rinnovo negli incarichi.

In caso di rinuncia o dimissioni, si procederà come disposto al comma 2 del presente articolo, eleggendo un numero di Consiglieri, pari a quelli dimessi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito degli incarichi interni, svolgerà in tutto o in parte, secondo quanto deciso dalla Presidenza le mansioni di responsabilità di cui all'articolo 14 comma 5.

Il Consiglio Direttivo con esclusione del Presidente, ha funzioni di Organo di Garanzia per redimere eventuali controversie sociali e funzioni di Verifica e Controllo sull'attività sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qualvolta uno dei membri lo ritenga necessario, o su convocazione del Presidente.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare tutti i Soci o altre persone invitate espressamente dal Consiglio stesso.

S T A T U T O

ART. 16 (PATRIMONIO SOCIALE)

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote associative periodiche;
- dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti e donazioni divengono di proprietà del C.S.R.;
- da contributi e elargizioni a titolo di liberalità che possono essere richiesti ad Enti Pubblici e Privati od a Organizzazioni di cui all'articolo 3 comma 1;
- di entrate o crediti derivanti da rimborsi per attività sociale o a vario titolo.

ART.17

La durata del C.S.R. è illimitata.

La decisione di scioglimento del C.S.R. spetta solamente all'Assemblea Straordinaria riunita in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti, esclusi quelli per delega.

In caso di scioglimento del C.S.R. il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Durante la vita del C.S.R. è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

ART. 18

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile Italiano e quelle della Legislazione italiana in vigore, in ordine alle norme che regolano Comunità ed Associazioni culturali e sportive, maggiore età e patria potestà.

Rovereto, lì 17 giugno 1999

Approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci.

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
(Bianchi Ezio)

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Botteschi Gianluca)

CIRCOLO SCACCHISTICO ROVERETANO A.S.D.
Corso Rosmini n. 30 38068 – ROVERETO (TN)

*Statuto modificato come disposto dalla nuova normativa sulle Società Sportive Dilettantistiche.
Statuto depositato in data 23 giugno 1999, alla Federazione Scacchistica Italiana alla quale il
C.S.R. è affiliato al n. 16016.*